

DIRETTIVA 2003/3/CE DELLA COMMISSIONE**del 6 gennaio 2003****relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del «colorante blu» (dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/2/CE della Commissione, del 6 gennaio 2003, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e uso dell'arsenico (decimo adattamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, lettera a), inserito dalla direttiva 89/678/CEE del Consiglio ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 76/769/CEE, modificata dalla direttiva 2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, determinati coloranti azoici non devono essere utilizzati in alcuni articoli tessili e in cuoio. Inoltre, tali articoli tessili e in cuoio possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni di detta direttiva.
- (2) I rischi per la salute e per l'ambiente del «colorante blu», numero indice 611-070-00-2, sono stati valutati a norma della direttiva 93/67/CEE della Commissione, del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾. La valutazione dei rischi ha evidenziato la necessità di ridurre i rischi per l'ambiente che comporta l'uso del colorante blu, dato che quest'ultimo presenta un'elevata tossicità acquatica, non è facilmente degradabile e contamina l'ambiente attraverso le acque di scarico.
- (3) Allo scopo di proteggere l'ambiente, è opportuno proibire l'immissione sul mercato e l'uso del colorante blu per la colorazione di articoli tessili e in cuoio. Il colorante blu va aggiunto pertanto alle sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.
- (4) Le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del colorante blu stabilite dalla presente direttiva tengono conto dello stato attuale delle conoscenze e delle tecniche riguardanti le alternative idonee.

- (5) L'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicate le norme comunitarie che stabiliscono i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori, in particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁶⁾ e la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE ⁽⁸⁾.
- (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di sostanze e preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è adattato al progresso tecnico come indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 giugno 2004.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.⁽²⁾ Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU L 398 del 30.12.1989, pag. 24.⁽⁴⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 15.⁽⁵⁾ GU L 227 dell'8.9.1993, pag. 9.⁽⁶⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2003.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

— Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE il punto 43 è sostituito dal seguente:

«43. Coloranti azoici	<p>1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice, in concentrazioni individuali, cioè superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, secondo il metodo di calcolo elaborato conformemente all'articolo 2bis della presente direttiva, non devono essere usati in articoli tessili e in cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> — abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo, — calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, copriesedie, borse portate attorno al collo, — giocattoli tessili o in cuoio o rivestiti con tessuti o cuoio, — filati e tessuti destinati al consumatore finale. <p>2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.</p> <p>In deroga a quanto disposto, fino al 1° gennaio 2005, la presente disposizione non si applica agli articoli tessili prodotti con fibre riciclate se le ammine sono rilasciate dai residui derivanti da precedenti colorazioni delle medesime fibre e se le ammine elencate sono rilasciate in concentrazioni inferiori a 70 ppm.</p> <p>3. I coloranti azoici elencati nell'appendice non possono essere immessi sul mercato o usati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanza o componente di preparati in misura superiore allo 0,1 % in massa.</p> <p>4. Entro l'11 settembre 2005, la Commissione rivede le disposizioni in materia di coloranti azoici alla luce delle nuove conoscenze scientifiche.»</p>
-----------------------	---

— All'appendice 4 è aggiunto il seguente punto:

«Punto 43 Coloranti azoici

Elenco delle ammine aromatiche

	Numero CAS	Numero indice	Numero CE	Sostanza
1	92-67-1	612-072-00-6	202-177-1	Bifenil-4-ammina 4-amminobifenile xenilammina
2	92-87-5	612-042-00-2	202-199-1	Benzidina
3	95-69-2		202-441-6	4-cloro-o-toluidina
4	91-59-8	612-022-00-3	202-080-4	2-naftilammina
5	97-56-3	611-006-00-3	202-591-2	o-ammino-azotoluene 4-ammino-2',3-dimetilazobenzene 4-o-tolilazo-o-toluidina
6	99-55-8		202-765-8	5-nitro-o-toluidina
7	106-47-8	612-137-00-9	203-401-0	4-cloroanilina
8	615-05-4		210-406-1	4-metossi-m-fenilenediammina
9	101-77-9	612-051-00-1	202-974-4	4,4'-metilenedianilina 4,4'-diamminodifenilmetano

	Numero CAS	Numero indice	Numero CE	Sostanza
10	91-94-1	612-068-00-4	202-109-0	3,3'-diclorobenzidina 3,3'-diclorobifenil-4,4'-ilenediammina
11	119-90-4	612-036-00-X	204-355-4	3,3'-dimetossibenzidina o-dianisidina
12	119-93-7	612-041-00-7	204-358-0	3,3'-dimetilbenzidina 4,4'-bi-o-toluidina
13	838-88-0	612-085-00-7	212-658-8	4,4'-metilenedi-o-toluidina
14	120-71-8		204-419-1	6-metossi-m-toluidina p-cresidina
15	101-14-4	612-078-00-9	202-918-9	4,4'-metilene-bis-(2-cloro-anilina) 2,2'-dicloro-4,4'-metilene-dianilina
16	101-80-4		202-977-0	4,4'-ossidianilina
17	139-65-1		205-370-9	4,4'-tiodianilina
18	95-53-4	612-091-00-X	202-429-0	o-toluidina 2-amminotoluene
19	95-80-7	612-099-00-3	202-453-1	4-metil-m-fenilenediammina
20	137-17-7		205-282-0	2,4,5-trimetilanilina
21	90-04-0	612-035-00-4	201-963-1	o-anisidina 2-metossianilina
22	60-09-3	611-008-00-4	200-453-6	4-amino azobenzene

Elenco dei coloranti azoici

	Numero CAS	Numero Indice	Numero CE	Sostanza
1	Non attribuito Componente 1: N. CAS: 118685-33-9 $C_{39}H_{23}ClCrN_7O_{12}S_2Na$ Componente 2: $C_{46}H_{30}CrN_{10}O_{20}S_2 \cdot 3Na$	611-070-00-2	405-665-4	Miscela di: disodio (6-(4-anisidino)-3-solfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1-naftolato)(1-(5-cloro-2-ossidofenilazo)-2-naftolato)cromato(1-); trisodio bis(6-(4-anisidino)-3-solfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1-naftolato)cromato(1-)